



COMUNE DI MONREALE
(Città Metropolitana di Palermo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 88

COPIA

OGGETTO: Nuovo Regolamento per la disciplina del servizio taxi.

L'anno duemiladiciannove il giorno 05 del mese di dicembre, alle ore 16.30 e seguenti, nella Sala Biagio Giordano del Complesso Monumentale Guglielmo II di questo Comune, si è riunito, in seduta di aggiornamento, il Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza, il Presidente Dott. M. Intravaia

Partecipa il Segretario Generale Dott. F. M: Fragale.

Si dà atto della presenza del Sindaco e degli Assessori Davì, Giannetto, Pupella e Russo.

Il Presidente chiama l'appello.

CONSIGLIERI				CONSIGLIERI			
1	Alduina	Santina	P	13	Mannino	Giulio	P
2	Capizzi	Pietro	A	14	Mirto	Davide	A
3	Costantini	Fabio	A	15	Naimi	Paola	P
4	Davì	Ignazio	P	16	Noto	Andrea	A
5	Di Verde	Giuseppe	P	17	Oddo	Riccardo	A
6	Ferreri	Rosario	P	18	Pillitteri	Flavio	P
7	Giuliano	Antonella	A	19	Russo	Sandro	P
8	Intravaia	Marco	P	20	Sardisco	Letizia	P
9	La Barbera	Francesco	P	21	Terzo	Silvio	A
10	La Corte	Giuseppe	P	22	Valerio	Girolamo	A
11	Lo Coco	Giuseppe	P	23	Venturella	Angelo	A
12	Lo Verso	Fabrizio	P	24	Vittorino	Girolamo	A

IL CONSIGLIERE COMUNALE FABRIZIO LO VERSO

VISTA la Legge 15 Gennaio 1992, n. 21. "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e smi.;

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 4 agosto 2006, n. 248. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (cd. "Decreto Bersani");

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm. ("Nuovo Codice della Strada") e il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. mm.;

VISTA la Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 29. Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza;

VISTO l'art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'art.10 dello Statuto del Comune di Monreale;

VISTO l'art.2 del Regolamento interno del Consiglio e delle Commissioni consiliari;

VISTO il regolamento comunale sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con delibera di consiglio comunale n. 73 del 16.06.2000;

CONSIDERATO CHE non si ritiene opportuno modificare il regolamento vigente per una scelta di drafting normativo, preferendo altresì approvarne interamente uno nuovo più completo e aggiornato ai bisogni della categoria e dell'intera comunità;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE


Per i motivi sopra esposti,

1. di approvare il "Regolamento per la disciplina del Servizio Taxi" allegato alla presente proposta..

Monreale (PA), li 22.10.2019

Il Consigliere Comunale

Fabrizio Lo Verso



P A R E R I

Proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto:

Nuovo Regolamento per la disciplina del Servizio Taxi.

Esperita l'istruttoria di competenza;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

Il Dirigente del Settore esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

DATA 22.10.2018

Il Dirigente

IL DIRIGENTE
V. M. AUSACCO

Il Dirigente dell'Area Gestione Risorse – Servizio Gestione Finanziaria, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

DATA _____

Il Dirigente f.f.

Prind. c.e.
Sindaco

CITTA' DI MONREALE		
PROTOCOLLO GENERALE		
19 SET. 2019		
N. Prot.	18797	
Cat.	Class.	1.31.

Al Sig. Presidente del Consiglio comunale del Comune di Monreale
Dott. Marco Intravaia

E p.c.
Al Sig. Sindaco del Comune di Monreale
Ing. Alberto Arcidiacono

OGGETTO: Nuovo Regolamento per la disciplina del Servizio Taxi

I sottoscritti Consiglieri comunali, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopongono al Consiglio comunale la proposta di deliberazione del testo che segue:

VISTA la Legge 15 Gennaio 1992, n. 21., "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e ss. mm.;

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 4 agosto 2006, n. 248. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (cd. "Decreto Bersani");

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm. ("Nuovo Codice della Strada") e il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. mm.;

VISTA la Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 29. Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza;

VISTO l'art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'art.10 dello Statuto del Comune di Monreale;

VISTO l'art.2 del Regolamento interno del Consiglio e delle Commissioni consiliari;

VISTO il regolamento comunale sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con delibera di consiglio comunale n. 73 del 16.06.2000;

CONSIDERATO CHE non si ritiene opportuno modificare il regolamento vigente per una scelta di drafting normativo, preferendo altresì approvarne interamente uno nuovo più completo e aggiornato ai bisogni della categoria e dell'intera comunità;

SI PROPONE

Per i motivi sopra esposti,

1. di approvare il "Regolamento per la disciplina del Servizio Taxi" in allegato.

Monreale (PA), li _____

I consiglieri comunali

Roberto Lo Vesce

Iniziativa condivisa dai seguenti Consiglieri comunali:

	Consiglieri		Firma
1	Alduina	Santina	<i>Santina Alduina</i>
2	Capizzi	Pietro	<i>Pietro Capizzi</i>
3	Costantini	Fabio	<i>Fabio Costantini</i>
4	Davi	Ignazio	<i>Ignazio Davi</i>
5	Di Verde	Giuseppe	<i>Giuseppe Di Verde</i>
6	Ferreri	Rosario	<i>Rosario Ferreri</i>
7	Giuliano	Antonella	
8	Intravaia	Marco	
9	La Barbera	Francesco	<i>Francesco La Barbera</i>
10	La Corte	Giuseppe	<i>Giuseppe La Corte</i>
11	Lo Coco	Giuseppe	<i>Giuseppe Lo Coco</i>
12	Lo Verso	Fabrizio	<i>Fabrizio Lo Verso</i>
13	Mannino	Giulio	<i>Giulio Mannino</i>
14	Mirto	Davide	<i>Davide Mirto</i>
15	Naimi	Paola	
16	Noto	Andrea	<i>Andrea Noto</i>
17	Oddo	Riccardo	<i>Riccardo Oddo</i>
18	Pillitteri	Flavio	<i>Flavio Pillitteri</i>
19	Russo	Alessandro	
20	Sardisco	Letizia	<i>Letizia Sardisco</i>
21	Terzo	Silvio	
22	Valerio	Girolamo	
23	Venturella	Angelo	<i>Angelo Venturella</i>
24	Vittorino	Girolamo	<i>Girolamo Vittorino</i>

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO TAXI

Indice

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Definizione del servizio

Art.2 Disciplina del servizio

CAPO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art.3 Licenza di esercizio

Art.4 Divieti ed obblighi

Art.5 Forme giuridiche di esercizio

Art.6 Ambito territoriale

CAPO III LICENZA DI ESERCIZIO

SEZ. I Acquisizione della licenza

Art.7 Requisiti per il rilascio della licenza

SEZ.II Modalità di rilascio della licenza

Art.8 Numero delle licenze

Art.9 Concorso per l'assegnazione delle licenze

Art.10 Contenuti del bando di concorso

Art.11 Commissione di concorso

Art.12 Graduatoria

Art.13 Rilascio della licenza

SEZ.III Validità e trasferibilità della licenza

Art.14 Validità della licenza

Art.15 Trasferibilità della licenza per atto tra vivi

Art.16 Trasferibilità della licenza mortis causa

Art. 17 Cessazione dell'attività

CAPO IV ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art.18 Caratteristiche delle autovetture

Art. 19 Caratteristiche dei veicoli da adibire al servizio taxi nei confronti di soggetti con ridotta capacità di deambulazione

Art.20 Sostituzione dell'autoveicolo

Art.21 Pubblicità sulle autovetture

Art.22 Tassametro

Art.23 Tariffe

Art.24 Inizio e sospensione del servizio

Art.25 Turni ed orari del servizio

Art.26 Stazionamento

Art.27 Acquisizione della corsa

- Art.28 Interruzione e rifiuto del servizio
- Art.29 Trasporto dei disabili
- Art.30 Sostituzione temporanea alla guida
- Art.31 Collaborazione familiare
- Art. 32 Uso multiplo del servizio Taxi e forme innovative di servizio
- Art. 33 Impiego di tecnologie innovative

CAPO V OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

- Art.34 Obblighi dell' esercente servizio Taxi
- Art.35 Atti vietati all' esercente servizio Taxi
- Art.36 Atti vietati agli utenti

CAPO VI VIGILANZA E SANZIONI

- Art.37 Addetti alla vigilanza
- Art.38 Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art.39 Sanzioni amministrative accessorie
- Art.40 Diffida
- Art.41 Sospensione
- Art.42 Decadenza
- Art.43 Revoca
- Art.44 Rinuncia
- Art.45 Indennizzo

CAPO VII DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE

- Art. 46 Disposizioni finali

ALLEGATO "A"

ALLEGATO "B"

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Definizione del servizio

1. Il servizio Taxi svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea su strada, definito dall'art. 1, comma 1 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 2

Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento disciplina le competenze del Comune di Monreale in materia di trasporto di persone con autovettura mediante servizi pubblici non di linea nell'ambito dei principi fissati dalla Legge 15 gennaio 1992 n. 21, dalla Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 29 e sue successive integrazioni e modifiche e dal Decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248.
2. Al titolare di licenza Taxi non è consentito espletare altre tipologie di servizio oltre quella individuata dall'art. 1.

CAPO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3

Licenza di esercizio

1. L'esercizio del servizio Taxi è subordinato alla titolarità di una specifica licenza rilasciata a persona fisica dal Comune e viene espletato con autovetture munite di carta di circolazione e della copertura assicurativa stabilita dall'art. 7, comma 1, lettera b).
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. La licenza è strettamente individuale.

Art. 4

Divieti ed obblighi

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
 - a) il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio Taxi, anche se rilasciate da comuni diversi;
 - b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.
2. La licenza e il certificato di iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, devono tenersi a bordo dell'autoveicolo e, se richiesti, esibiti agli organi di vigilanza.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale può avvalersi della collaborazione familiare, in conformità a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile, o di un sostituto temporaneo alla guida; in entrambi i casi, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 21 del 15 gennaio 1992, dalla Legge Regionale n. 29 del 6 aprile 1996, dalla Legge Regionale n. 13 del 9 agosto 2002 e dal presente regolamento.
4. Sia la collaborazione che la sostituzione vanno autorizzate dal dirigente dell'Area Gestione del Territorio, il quale accerta preventivamente il possesso dei requisiti in capo al collaboratore familiare o al sostituto temporaneo, previsti dall'art. 7, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), i), j), k), l), m) ed n).

Art. 5

Forme giuridiche di esercizio

1. I titolari di licenza Taxi, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
- essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di servizio Taxi.

Art. 6

Ambito territoriale

- Il servizio Taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un'utenza indifferenziata.
- Lo stazionamento avviene in luogo pubblico.
- Il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o dell'area metropolitana di Palermo, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale.
- Nell'ambito del territorio comunale o comprensoriale, ove definito, la corsa è acquisita:
 - nei luoghi di stazionamento già definiti dal Comune o dai Comuni facenti parte del comprensorio;
 - mediante sistemi di chiamata via radio o tramite App, con attivazione del tassametro dal più vicino posto di sosta;
 - al di fuori dei luoghi di stazionamento quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito; in tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.
- All'interno dell'area comunale o comprensoriale la prestazione del servizio è obbligatoria. L'accesso in strade private delimitate da cancelli, nonché in androni, portoni e cortili può essere rifiutato in caso di evidente difficoltà o pericolosità, a causa di ristrettezza, pendenza o cattivo stato del fondo stradale.

CAPO III

LICENZA DI ESERCIZIO

SEZ. I

Acquisizione della licenza

Art. 7

Requisiti per il rilascio della licenza

- La licenza comunale di esercizio può essere rilasciata ai cittadini italiani o dell'Unione Europea, in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale (CAP), previsti dal vigente codice della strada, e dei seguenti requisiti:
 - iscrizione nel ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Palermo, di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - proprietà o disponibilità in leasing di un veicolo idoneo al servizio di Taxi, così come previsto dal codice della strada, munito di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, compreso gli utenti, che preveda una copertura non meno del doppio rispetto ai minimi imposti dalla legge;
 - superamento della scuola dell'obbligo;
 - il non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume;

- e) il non avere riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in associazione a delinquere semplice;
 - f) il non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione per i delitti di cui alle lettere d) ed e);
 - g) il non essere stato dichiarato fallito;
 - h) il non avere trasferito alcuna licenza Taxi o autorizzazione di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti;
 - i) il non essere titolari di altra licenza Taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente;
 - j) il non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia concessa la sospensione condizionale della pena;
 - k) l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, nonché della legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - l) il non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;
 - m) essere muniti di certificazione attestante l'idoneità alla mansione specifica, rilasciata dall'ASP competente;
 - n) non svolgere altre attività lavorative incompatibili con quella di tassista e comunque tali da poter compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio;
 - o) il non avere riportato alcuna condanna per guida in stato di ebbrezza, detenzione di sostanze stupefacenti, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o mancato rispetto dei limiti di velocità.
2. Con riferimento al comma 1, lettere d), e), g) e j) sono fatti salvi i casi di intervenuta riabilitazione a norma di legge.

SEZ. II

Modalità di rilascio della licenza

Art. 8

Numero delle licenze

1. Il numero delle licenze è fissato in n. 7 (sette).
2. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione apporta eventuali variazioni al numero delle licenze, definendo una metodologia di calcolo del fabbisogno di tali servizi che tenga conto di variabili socio-economico-territoriali.
3. Nel determinare gli organici Taxi, si deve tener conto altresì delle licenze già operanti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Il Consiglio comunale, nella definizione del numero delle licenze e della metodologia di calcolo di cui al comma 2, deve sentire le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le associazioni degli utenti.

Art. 9

Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze Taxi sono rilasciate in seguito a bando di pubblico concorso, per soli titoli, alle persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 7.
2. L'indizione del bando avviene con determinazione dirigenziale a cura dell'Area Gestione del Territorio.
3. Qualora, in assenza di valida graduatoria, di cui al secondo comma dell'art. 12 del presente regolamento, si dovesse verificare una vacanza nell'organico, l'indizione del concorso per la relativa copertura avviene entro il termine di 180 giorni.
4. Nei casi in cui il Consiglio Comunale ridetermini l'organico, ai sensi dell'art. 8, l'indizione del concorso avviene entro il termine di 180 giorni dalla data di esecutività della delibera Consiliare, fermo restando che in presenza di valida graduatoria si procede al suo scorrimento.

5. Il bando viene pubblicato sul portale "Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di Gara e Contratti" del sito istituzionale del Comune di Monreale.

Art. 10

Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze Taxi deve, tra l'altro, contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il numero delle licenze da assegnare;
 - b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
 - c) i documenti da produrre;
 - d) l'indicazione del termine per la presentazione della domanda;
 - e) le modalità di inoltro della domanda;
 - f) lo schema di domanda;
 - g) l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
 - h) l'indicazione dei punteggi attribuiti a ciascun titolo;
 - i) l'indicazione che il limite minimo di età è di 21 anni e quello massimo di 55.
2. Il punteggio verrà attribuito in base alla valutazione dei titoli di studio e professionali, nonché del servizio prestato.
3. A parità di punteggio costituisce titolo di precedenza in graduatoria il concorrente che abbia maggiore carico familiare, valutato secondo i criteri del D.P.C.M. 18 luglio 1987, n. 392 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di ulteriore parità è preferito il concorrente di età maggiore.
4. I requisiti per l'ammissione al concorso, che devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, sono quelli previsti dall'art. 7, comma 1, lett. a), c), d), e), f), g), h), i), j), k) ed l).
5. I titoli di studio, professionali e di servizio oggetto di valutazione sono quelli indicati nella domanda di ammissione al concorso e posseduti alla data di pubblicazione del bando.

Art. 11

Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso il Dirigente dell'Area Gestione del Territorio convoca la commissione di cui al seguente comma.
2. La commissione è composta dai tre membri sotto indicati:
 - Presidente: Dirigente dell'Area Gestione del Territorio od altro Dirigente dallo stesso delegato;
 - Componente: Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
 - Componente: Dirigente dell'Area Polizia Municipale o suo delegato.

Art. 12

Graduatoria

1. La graduatoria viene stilata dalla Commissione di cui all'art. 11 ed approvata con determinazione dirigenziale dell'Area Gestione del Territorio.
2. La graduatoria resta in vigore per tre anni dalla data di approvazione.
3. Nell'arco del triennio di cui al comma precedente, i posti dell'organico che si rendono vacanti vengono ricoperti attraverso lo scorrimento della graduatoria.

Art. 13

Rilascio della licenza

1. Il dirigente dell'Area Gestione del Territorio, entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria di merito, ne dà formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
2. Le licenze vengono rilasciate, dal dirigente dell'Area, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.

SEZ. III

Validità e trasferibilità della licenza

Art. 14

Validità della licenza

1. La licenza ha validità a tempo indeterminato a condizione che venga sottoposta a regolare vidimazione annuale, di cui al comma 2, nonché alle eventuali verifiche di cui al comma 4 del presente articolo.
2. La licenza viene sottoposta a vidimazione annuale. Tale vidimazione avviene nei mesi di gennaio e febbraio, da parte della Sezione SUAP, in seguito alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per il rilascio, nonché del regolare funzionamento del tassametro. Il titolare della licenza inoltra la richiesta di vidimazione alla Sezione SUAP entro il mese di gennaio di ciascun anno.
3. Il mancato inoltro della richiesta di vidimazione della licenza entro il termine previsto, comporta l'interruzione ingiustificata del servizio a partire dal giorno successivo e fino alla data in cui il titolare non provveda a presentare la suddetta richiesta e, in ogni caso, non oltre i sei mesi.
4. La Sezione SUAP può disporre ulteriori verifiche sull'idoneità al servizio degli autoveicoli, nonché sul regolare funzionamento dei tassametri.

Art. 15

Trasferibilità della licenza per atto tra vivi

1. La licenza per l'esercizio di Taxi è trasferita, su richiesta del titolare, a persona fisica dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 7, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza da almeno cinque anni continuativi;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. La richiesta di trasferimento viene avanzata all'Area Gestione del Territorio competente al rilascio della licenza. Tale richiesta viene sottoscritta dal titolare con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione e corredata da copia autentica dell'atto notarile di cessione. A tale richiesta va allegata la dichiarazione di accettazione del subentrante, sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione, nonché la documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di cui all'art. 7.
3. L'inabilità permanente o l'inidoneità al servizio per malattia o infortunio devono essere documentate con certificato rilasciato dall'A.S.P. di appartenenza e trasmesso, entro 30 giorni dal rilascio, alla Sezione SUAP.
4. Il trasferimento della titolarità della licenza viene richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del certificato dell'A.S.P. attestante l'inabilità o l'inidoneità di cui alla lettera c) del primo comma. Le medesime scadenze previste per l'inabilità permanente o l'inidoneità valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.
5. Sempre nel rispetto dei termini previsti nel comma precedente e, comunque, fino alla data dell'atto di cessione, l'attività può essere esercitata da un sostituto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del presente regolamento, designato dal titolare.
6. Al trasferente, per un periodo di cinque anni dalla data del trasferimento, non può essere assegnata altra licenza Taxi.

Art. 16

Trasferibilità della licenza mortis causa

1. In caso di morte del titolare la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare o ad un terzo, qualora questi, alla data del decesso, siano in possesso dei requisiti prescritti nell'art. 7.
2. Allo scopo, gli eredi o l'erede che sia stato designato quale unico rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, o, in caso di eredi minori, il soggetto che ne abbia la rappresentanza legale, comunicano, entro 90 giorni dall'evento, l'avvenuto decesso del titolare e dichiarano, in alternativa:
 - a) la volontà di attribuire il servizio pubblico non di linea ad uno degli eredi in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al presente Regolamento. Tale dichiarazione, redatta a conclusione della successione,

costituisce rinuncia a subentrare da parte degli altri coeredi nell'attività del de cuius. In tal caso, la dichiarazione, corredata a pena di irricevibilità, di dichiarazione prestata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del subentrante circa l'accettazione dell'attività del de cuius ed il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, costituisce subingresso nell'attività del dante causa;

b) la volontà di trasferire l'attività ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento;

c) la volontà di attribuire il servizio pubblico di linea ad uno degli eredi che non abbia ancora compiuto il diciottesimo anno di età e, contestualmente, la volontà di avvalersi di un sostituto alla guida, fino al compimento del ventiduesimo anno di età dell'erede assegnatario;

d) la volontà di cessare l'attività. In tal caso la dichiarazione costituisce comunicazione di cessazione dell'attività ai sensi del presente regolamento.

3. Nel caso di cui al comma 2 lettera a), l'attività deve essere effettivamente iniziata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.

4. Nel caso di cui al comma 2 lettera b), l'attività del servizio pubblico non di linea deve essere trasferita ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del decesso del titolare dell'autorizzazione. Nel periodo intercorrente tra la morte del titolare ed il trasferimento dell'attività al soggetto designato è consentito agli eredi di avvalersi di sostituti alla guida, ai sensi e con le modalità di cui al presente Regolamento.

5. Nel caso di cui al comma 2 lettera c), l'inizio del servizio è subordinato a dichiarazione di inizio di attività con la quale l'interessato dichiara di avere accettato l'eredità del de cuius e di possedere i requisiti morali e professionali previsti. La dichiarazione di inizio di attività deve essere presentata, a pena di decadenza, alla struttura comunale competente entro 90 giorni dal compimento del ventiduesimo anno di età dell'erede assegnatario. Entro lo stesso termine l'attività deve essere, a pena di decadenza, effettivamente iniziata.

6. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2 e 4 costituisce rinuncia ad avvalersi dei diritti di cui alle medesime disposizioni e comporta la cessazione definitiva dell'attività. In tal caso, gli interessati sono tenuti a depositare presso l'Amministrazione Comunale gli originali dei titoli abilitativi e ad aggiornare la carta di circolazione dei veicoli utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Art. 17

Cessazione dell'Attività

1. Il titolare o l'erede che intenda cessare definitivamente l'attività deve presentare comunicazione scritta di rinuncia all'esercizio della medesima, allegando l'atto abilitativo (licenza, autorizzazione, tesserini e contrassegni), entro 30 giorni dalla cessazione stessa.

2. Gli interessati sono, inoltre, tenuti ad aggiornare le carte di circolazione dei veicoli entro 60 giorni dalla data di cessazione dell'attività.

3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa in caso di rinuncia alla licenza o autorizzazione.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 18

Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche rispondenti alle esigenze del servizio, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione comunale di stabilire, attraverso una delibera Consiliare, diverse prescrizioni, rispetto a quelle riportate nel comma successivo, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art.5 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Le autovetture adibite al servizio devono:

a) essere dotate di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;

- b) essere dotate di tassametro;
- c) avere a bordo il tariffario, a disposizione dell'utenza, ed esposto anche sul retro del sedile anteriore destro;
- d) essere dotate di almeno due sportelli per fiancata;
- e) essere collaudate per un numero di posti compreso tra cinque e nove, incluso il tassista, fatte salve quelle adibite al trasporto dei portatori di handicap, che ne possono prevedere un numero inferiore;
- f) essere di colore bianco;
- g) avere sulla parte superiore centrale del tetto, un segnale illuminabile recante la scritta " Taxi", conforme alla vigente normativa;
- h) avere sulle fiancate, immediatamente al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, una fascia di cm.4, policroma (rosso - gialla);
- i) riportare, sulle fiancate degli sportelli anteriori, un adesivo, fornito dall'Amministrazione comunale, di cm.20x30, incolore e recante la scritta, di colore nero, "Taxi", il numero della licenza, di colore rosso, lo stemma comunale, di colore nero, la scritta "Comune di Monreale", di colore rosso (All. A);
- j) riportare, sul lato posteriore, un adesivo, fornito dall'Amministrazione comunale, di cm.5 di altezza per cm.20 di lunghezza, recante la scritta "Servizio Pubblico", di colore nero, la scritta "Taxi", di colore nero, il numero della licenza, di colore rosso, e lo stemma comunale, di colore nero (All. B).

Art. 19

Caratteristiche dei veicoli da adibire al servizio Taxi nei confronti di soggetti con ridotta capacità di deambulazione

1. Le autovetture adibite al servizio di Taxi destinato ai soggetti con ridotta capacità di deambulazione, oltre a quanto stabilito all'art. 18, devono essere dotate di pedana elettrosollevabile o estraibile manualmente purché con pendenza adeguata in base alla normativa vigente, dei relativi dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale di emergenza. Devono, inoltre, essere dotate di ancoraggi di tipo omologato per sedie a rotelle manuali, elettroniche e passeggeri, secondo la normativa vigente in tema di omologazione Taxi adibiti al trasporto disabili.
2. L'altezza interna delle autovetture deve essere tale da consentire all'utente facile accesso nell'automezzo e visibilità.
3. Ulteriori soluzioni innovative che facilitino il trasporto delle persone con ridotte capacità deambulatorie o comunque affette da patologie che non consentano la normale e autonoma mobilità potranno essere valutate dalla Giunta Municipale, al fine di stabilirne l'idoneità al servizio.
4. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art.20

Sostituzione dell'autoveicolo

1. Il titolare di licenza Taxi può sostituire l'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività.
2. Per la sostituzione di cui al comma precedente è necessario richiedere alla Sezione SUAP un preventivo nulla osta da presentare all'Ufficio della Motorizzazione civile che provvede all'eventuale rilascio dell'attestazione di conformità del mezzo, che si vuole adibire al servizio Taxi, ed al contestuale passaggio ad uso privato del mezzo da sostituire.
3. Il nulla osta di cui al comma precedente ha validità bimestrale, perdendo efficacia nel caso in cui l'interessato non farà seguire, entro i due mesi, la relativa richiesta all'Ufficio della Motorizzazione civile.
4. La sostituzione avviene in seguito all'annotazione che la Sezione SUAP effettua sulla relativa licenza, previa verifica della rispondenza a tutti i requisiti relativi all'autovettura, previsti dal presente regolamento.

Art.21

Pubblicità sulle autovetture

È consentita l'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sugli autoveicoli in conformità alle prescrizioni del Codice della strada (D Lgs. n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni), purché siano sempre riconoscibili i segnali identificativi dell'autovettura di cui all'art. 18.

Art.22

Tassametro

1. Le autovetture adibite al servizio Taxi devono essere dotate di tassametro.
2. Il tassametro deve essere regolarmente omologato.
3. Il tassametro viene installato ad una distanza di almeno 20 centimetri dalla leva del cambio e dallo sterzo, in posizione tale che sia ben visibile sia all'autista che all'utente.
4. Il tassametro deve essere dotato di apposito tasto per le tariffe fisse istituite mediante deliberazione di Consiglio comunale.
5. Il tassametro deve essere sottoposto a verifiche tecniche effettuate presso centri specializzati che ne accertano il regolare funzionamento, in concomitanza alla validazione della licenza.
6. La corretta taratura del tassametro, rispetto alle tariffe in vigore, e l'esatta collocazione sull'autovettura vengono verificati da centri tecnici specializzati, che provvedono a sigillare l'accesso alla programmazione dello strumento con piombo su cui viene impresso il numero di autorizzazione dei centri tachigrafi.
7. In caso di rottura del sigillo, imputabile a qualsiasi causa, il tassista sospende il Servizio. Di ciò il titolare della licenza dà immediata notizia alla Sezione SUAP. Le operazioni di ripiombatura vengono effettuate a norma del comma precedente.
8. In caso di guasto o di cattivo funzionamento del tassametro, il tassista interrompe il servizio, dà immediata comunicazione alla Sezione SUAP e provvede alla riparazione o alla sostituzione dello stesso. Successivamente sottopone il tassametro alla procedura di piombatura di cui al quinto comma.

Art.23

Tariffe

1. Le tariffe del servizio Taxi ed i relativi supplementi sono determinati, su proposta della Giunta Municipale, dal Consiglio comunale ed espressamente visualizzate in apposita scheda posta all'interno del Taxi in modo visibile al passeggero ed aggiornate ad ogni modifica disposta dagli Organi componenti.
2. Le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, per il servizio urbano, e a base chilometrica con riferimento alla percorrenza tenendo conto della normativa vigente, per il servizio extraurbano.
3. Il Consiglio comunale, sentito il parere delle organizzazioni di categoria, può:
 - stabilire tariffe agevolate per determinati periodi e/o determinate fasce d'utenza, in particolare per l'utenza di sesso femminile che necessita del servizio in particolari fasce orarie, per gli utenti anziani e gli utenti disabili, garantendo, mediante apposite misure compensative, la remuneratività del servizio;
 - stabilire tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti;
 - stabilire tariffe frutto di convenzioni fra titolari dei pubblici esercizi ed associazioni, consorzi e cooperative di tassisti.
4. Il corrispettivo del trasporto deve essere sempre calcolato mediante tassametro e, quindi, non è ammessa la determinazione del prezzo direttamente concordata fra l'utente e il vettore.
5. Ogni eventuale supplemento tariffario è portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili, posti sul cruscotto dell'autovettura.
6. La Giunta Municipale procede ad eventuali adeguamenti tariffari, in ragione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), al netto dei consumi di tabacchi.

Art.24

Inizio e sospensione del servizio

1. In tutti i casi in cui un soggetto divenga titolare di licenza ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 90 giorni.
2. Qualora il titolare della licenza, per comprovati motivi di salute, sia impossibilitato ad iniziare il servizio entro i 90 giorni previsti, potrà ottenere ulteriori proroghe fino ad un massimo di 90 giorni.
3. La sospensione del servizio, imputabile a qualsiasi causa, viene comunicata entro due giorni all'Ufficio comunale competente della Sezione SUAP.

Art. 25

Turni ed orari del servizio

1. Il servizio di Taxi si esplica nell'arco delle ventiquattro ore. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio, qualora vengano determinati dal Consiglio comunale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. Qualora il Consiglio comunale abbia stabilito turni ed orari di servizio di cui al comma 1, ai titolari di licenza Taxi è consentito, previa comunicazione motivata all'Ufficio comunale competente della Sezione SUAP, scambiare il proprio turno di servizio con altro operatore titolare di licenza.
3. Per gravi ed eccezionali situazioni documentate possono essere consentiti temporanei turni speciali da autorizzarsi con specifico provvedimento.
4. I criteri per la formazione dei turni del servizio Taxi e degli orari di servizio nonché eventuali modifiche sono stabiliti, con determinazione dirigenziale dell'Area Gestione del Territorio.
5. Nei casi d'urgenza il Dirigente dell'Area Gestione del Territorio provvederà alla modifica temporanea degli orari.
6. La Sezione SUAP provvederà a trasmettere, anche via fax o posta elettronica, il testo della determinazione dirigenziale alle stazioni radiotaxi in modo che queste provvedano ad informarne i titolari delle licenze sia a mezzo radio sia con affissione delle disposizioni sulle colonnine delle piazzole di sosta.
7. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
8. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni di reperibilità determinati dal Consiglio comunale.
9. In presenza di circostanze eccezionali ed improvvise sono chiamati ad espletare il servizio i tassisti in turno di reperibilità.
10. Al fine di garantire il diritto degli utenti alla mobilità, il Consiglio comunale può disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie.
2. In caso di istituzione di turni integrativi, i titolari di licenza Taxi rilasciata dal Comune di Monreale che intendano fornire tale servizio supplementare, devono trasmettere alla Sezione SUAP il titolo di lavoro contratto con il sostituto alla guida almeno il giorno precedente all'avvio del servizio

Art. 26

Stazionamento

1. La Giunta Municipale determina i luoghi della città dove le autovetture possono stazionare in attesa della richiesta del servizio. A tal fine vengono sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. Le aree di stazionamento sono individuate da un'apposita segnaletica orizzontale e verticale.
3. La scelta dell'area di stazionamento in cui sostare, nei limiti dei posti disponibili, è libera.
4. Le aree di stazionamento individuate sul territorio monrealese sono riservate esclusivamente ai veicoli Taxi con licenza rilasciata dal Comune di Monreale, salvo che convenzioni e/o altri accordi stipulati con altri Comuni dell'area comprensoriale dispongano diversamente.
5. Per particolari esigenze di ordine pubblico o di viabilità, le forze dell'ordine possono fare spostare i Taxi che si trovano presso le aree di stazionamento. Tale provvedimento è temporaneo e può riguardare sia tutte che parte delle autovetture sostanti.
6. In ogni area di stazionamento i Taxi seguono il turno prendendo posizione secondo l'ordine di arrivo e avanzando man mano che le auto che precedono lasciano disponibile il posto.
7. I Taxi dotati di apparecchio radio ricetrasmittente quando si trovano a sostare nelle aree di stazionamento sono tenuti a rispettare il turno di cui al comma precedente.

Art. 27

Acquisizione della corsa

1. Nelle apposite aree di stazionamento la corsa viene acquisita nei modi seguenti:
 - a) mediante chiamata da parte delle centrali radiotaxi;
 - b) mediante chiamata al telefono dell'area di stazionamento;
 - c) mediante richiesta da parte del cliente che si presenti direttamente;
 - d) mediante richiesta da parte del cliente pervenuta a mezzo di App.

2. In transito la corsa viene acquisita nei modi seguenti:
- a) mediante chiamata da parte delle centrali radiotaxi;
 - b) mediante richiesta da parte del cliente rivolta direttamente al tassista;
 - c) mediante richiesta da parte del cliente pervenuta a mezzo di App.

Art. 28

Interruzione e rifiuto del servizio

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altre cause di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare l'autoveicolo, pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
2. Il servizio può essere interrotto anche nel caso in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria o l'altrui incolumità. In tali casi il tassista, qualora lo ritenesse necessario, segnala l'esistenza della situazione alle forze dell'ordine.
3. Il conducente può rifiutare il servizio richiesto in caso di manifesta, o dichiarata, presenza di malattie pericolose o contagiose, nonché di evidente stato di ubriachezza.

Art. 29

Trasporto dei disabili

1. I conducenti delle autovetture adibite al servizio Taxi hanno l'obbligo di prestare la massima collaborazione per caricare gli utenti disabili e i loro eventuali supporti necessari alla mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti deve essere obbligatoriamente effettuato e senza la richiesta di alcun compenso ulteriore.
3. È consentito agli organismi collettivi del servizio Taxi di cui all'art. 5 di dotarsi di autovettura specificamente attrezzata per il trasporto disabili. Il rilascio della licenza viene effettuato, in deroga a quanto stabilito al Capo III, Sezione II del presente Regolamento ed in ottemperanza all'art. 6 comma 1 lett. d del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248, a persona in possesso dei requisiti professionali previsti, già titolare di licenza Taxi, che dichiari di esercitare l'attività di trasporto disabili in forma associata a nome dell'organismo collettivo.
5. La licenza rilasciata ai sensi del precedente comma, dovrà essere obbligatoriamente gestita in forma associata da parte di una cooperativa o di un consorzio di categoria, rimarrà vincolata alla tipologia di veicoli per la quale è consentito il rilascio in deroga (non concorsuale) e decadrà qualora vengano meno tali requisiti.
3. Allo scopo di favorire il trasporto di utenti con particolari difficoltà di deambulazione e di garantire la presenza di almeno n.1 autovettura idonea al trasporto dei disabili, in caso di rilascio di nuova licenza Taxi che si renda disponibile a seguito di cessazione per rinuncia o aumento del contingente, i vincitori del bando di cui al Capo III del presente regolamento che si trovino nelle condizioni di cui sopra dovranno dotarsi di autovettura specificamente ed idoneamente attrezzata come descritto all'art. 18 del presente regolamento.
4. Il titolare di licenza Taxi munito di veicolo specificamente attrezzato per il trasporto disabili, dovrà garantire la propria attività presso una stazione di sosta, determinata dalla Giunta Municipale, al fine di garantire anche ai disabili la continuità della prestazione di un idoneo servizio nell'arco del turno lavorativo diurno.

Art. 30

Sostituzione temporanea alla guida

1. I titolari di licenza Taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della legge n. 21 del 15 gennaio 1992 ed in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 7 del presente regolamento, nei seguenti casi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiori a giorni trenta annui;
 - d) per incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21 del 15 gennaio 1992 ed in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 7 del presente regolamento, fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato da un contratto a tempo determinato. Tale atto viene stipulato sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dello specifico settore o, in mancanza, sulla base di quello riguardante categorie similari.
4. Il soggetto che intende essere sostituito temporaneamente alla guida presenta istanza, in carta legale, corredata dalla copia del contratto, sottoscritto dallo stesso e dal sostituto, nonché dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 7 del presente regolamento, da parte di quest'ultimo. E', inoltre, necessario presentare la documentazione che giustifichi l'assenza da parte del titolare della licenza.
5. L'istanza viene inoltrata alla Sezione SUAP, che provvede al rilascio del provvedimento entro un termine di 5 giorni.
6. Nel caso in cui il titolare di licenza si trovi costretto ad assentarsi dal servizio, ne dà immediata comunicazione, per le vie brevi, all'Ufficio comunale competente della Sezione SUAP, inviando la relativa giustificazione entro quarantotto ore. Detta comunicazione prescinde dall'eventuale istanza di sostituzione che lo stesso abbia intenzione di avanzare.

Art. 31

Collaborazione familiare

1. I titolari di licenza possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari in conformità a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile, sempre che detti familiari risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento.
2. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
3. La richiesta di collaborazione, inoltrata dal titolare della licenza, alla Sezione SUAP, va corredata dalla documentazione attestante i requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento, posseduti dal collaboratore.
4. La Sezione SUAP provvede al rilascio del provvedimento entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.
5. In concomitanza alla vidimazione annuale della licenza il titolare ha l'obbligo di sottoporre all'esame della Sezione SUAP anche la documentazione relativa al possesso dei requisiti da parte del collaboratore.
6. La perdita del possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 7 del presente regolamento, o la mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente, comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui al quarto comma.

Art. 32

Uso multiplo del servizio Taxi e forme innovative di servizio

1. È consentito l'uso multiplo del Taxi.
2. Per uso multiplo del Taxi si intende la facoltà di più utenti, diretti verso la stessa destinazione o verso destinazioni diverse collocate lungo la stessa direttrice, di utilizzare contemporaneamente la stessa autovettura, corrispondendo il pagamento della quota di corrispettivo corrispondente al tragitto effettuato.
3. L'offerta del servizio, ancorché effettuata contemporaneamente nei confronti di più utenti, dà luogo a distinti contratti di trasporto.
4. Sulla base della richiesta del primo utente, il tassista è libero di scegliere l'itinerario da seguire e l'ordine di priorità delle destinazioni dei vari utenti.
5. La quota di corrispettivo è determinata da un tassametro multiutente, composto da una unità di controllo e da un visualizzatore luminoso che consente di calcolare il costo del viaggio per ogni singolo passeggero, tenendo anche conto, con apposite percentuali di riduzione della tariffa, della compresenza di altri viaggiatori.
6. Ogni singolo utente, raggiunta la propria destinazione, è tenuto al pagamento dell'importo indicato dal tassametro e comunque ad un importo non inferiore alla tariffa di corsa minima prevista dal tassametro multiutente.

Art. 33

Impiego di tecnologie innovative

1. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative.
2. Nell'ambito del servizio Taxi dette tecnologie sono mirate a ridurre i tempi d'attesa del cliente e ad assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano.
3. L'Amministrazione comunale può promuovere iniziative volte a favorire l'impiego di tecnologie innovative ed ecologiche.

CAPO V OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 34

Obblighi dell'esercente servizio Taxi

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità, in qualsiasi evenienza, e prestare servizio in condizioni decorose, avendo altresì particolare cura della propria persona e della pulizia del mezzo;
 - b) effettuare, per recarsi nel luogo di destinazione, il percorso più breve e più economico per l'utente, salvo diversa espressa richiesta da parte di quest'ultimo;
 - c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui l'autoveicolo è omologato;
 - d) rispettare gli obblighi previsti per i turni di servizio;
 - e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della normativa vigente nonché dell'art. 593 del Codice Penale;
 - f) comunicare, entro 10 giorni, alla Sezione SUAP competente le eventuali variazioni anagrafiche, nonché le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali dell'autoveicolo;
 - g) mantenere in perfetto stato di efficienza l'autoveicolo;
 - h) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui l'autoveicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
 - i) consegnare al Comando di Polizia Municipale, entro 48 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autoveicolo;
 - j) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo dell'autoveicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
 - k) rilasciare, su richiesta dell'utente, la ricevuta contenente il numero della licenza, la data, l'importo totale dovuto, indicato dal tassametro, il luogo di prelevamento, quello di destinazione e gli eventuali supplementi o riduzioni tariffarie applicate;
 - l) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento, delle tariffe in vigore ed esibirli all'utente che ne faccia richiesta;
 - m) esporre in modo ben visibile, all'interno dell'autoveicolo, il contrassegno di cui al modello allegato (all. B), con il relativo numero della licenza, nonché il numero telefonico dell'Ufficio comunale a cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio e l'estratto delle condizioni tariffarie in vigore, nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Francese e Tedesco;
 - n) ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio.

Art. 35

Atti vietati all'esercente servizio Taxi

Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:

- a) rifiutare la prestazione del servizio, salvo nei casi in cui il richiedente, in precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultato insolvente, abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti, nonché nei casi previsti dall'art. 28;
- b) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- c) tenere propri animali sull'autoveicolo;

- d). interrompere la corsa salvo nei casi di esplicita richiesta da parte del committente o di accertata forza maggiore o di evidenti pericoli;
- e) richiedere ulteriori compensi oltre quelli riportati sul tariffario;
- f) manomettere il tassmetro o effettuare il servizio con il tassmetro spento, guasto o privo dell'apposita piombatura;
- g) rifiutare il trasporto del bagaglio, nei casi in cui questo rientri nei limiti di capienza dell'apposito vano;
- h) rifiutare il trasporto dei cani guida, dei supporti (stampelle e/o altro) e/o delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
- i) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- j) abbandonare, anche temporaneamente, l'autoveicolo durante il proprio turno di servizio, tranne nei casi di necessità;
- k). effettuare il solo trasporto di merci.

Art. 36
Atti vietati agli utenti

Agli utenti è fatto divieto di:

- a) fumare durante il trasporto;
- b) aprire la portiera dalla parte della corrente del traffico;
- c) insudiciare o deteriorare l'autovettura;
- d) gettare oggetti dall'autoveicolo;
- e) portare animali domestici a seguito, senza il consenso del tassista;
- f) scendere dal Taxi prima di avere pagato il corrispettivo dovuto.

Art. 37
Reclami

1. I reclami sullo svolgimento del servizio devono essere indirizzati al Sindaco o all'Assessore competente tramite il Corpo di Polizia Municipale che, esperiti gli accertamenti del caso, in relazione alle loro specifiche attribuzioni, adottano i provvedimenti disciplinari di competenza.

CAPO VI
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 38
Addetti alla vigilanza

1. Alla Polizia municipale è demandato il compito di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
2. All'accertamento delle violazioni del presente regolamento possono procedere anche i corpi di polizia estranei a quello previsto nel comma precedente, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 39
Sanzioni amministrative pecuniarie

Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando le ulteriori sanzioni previste da altre leggi e dal presente regolamento.

Art. 40
Sanzioni amministrative accessorie

1. Per le infrazioni di seguito indicate agli articoli 41, 42, 43 e 44 la Sezione Attività Produttive (SUAP) dispone l'adozione di uno tra i seguenti provvedimenti:
 - Diffida
 - Sospensione della licenza
 - Decadenza della licenza
 - Revoca della licenza
2. Qualora la violazione accertata comporti l'adozione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma, l'organo accertatore invia un rapporto informativo alla Sezione SUAP, corredato di tutti i documenti e gli atti necessari alla valutazione.
3. La Sezione di cui al comma 1 comunica all'autore della violazione e ad eventuali obbligati in solido, l'avvio del procedimento per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio. Gli interessati hanno facoltà di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Art. 41

Diffida

1. Il provvedimento di diffida consiste in un formale richiamo ad una corretta osservanza della disciplina del servizio.
2. Il provvedimento di diffida è disposto nel caso il tassista:
 - effettui un percorso più lungo e quindi svantaggioso economicamente per il cliente, in violazione di quanto previsto all'art. 34, comma 1, lett. b);
 - ometta, quando richiesto dall'utente, di applicare la percentuale di riduzione tariffaria prevista;
 - ometta di rilasciare la ricevuta, quando è richiesta dal cliente ovvero rilasciare una ricevuta non conforme;
 - ometta la necessaria assistenza od il soccorso ai passeggeri, salvo i casi previsti dal presente regolamento.

Art. 42

Sospensione

1. Il provvedimento di sospensione della licenza, per un minimo di quindici giorni ed un massimo di trenta, è disposto nel caso il tassista:
 - a) commetta un'infrazione per la quale abbia già ricevuto un provvedimento di diffida;
 - b) rifiuti di prestare il servizio di trasporto dovuto.
2. Il provvedimento di sospensione della licenza, per un minimo di trenta giorni ed un massimo di sessanta, è disposto nel caso il tassista:
 - a) richieda al cliente un corrispettivo maggiore di quello dovuto in conseguenza dell'uso improprio delle tariffe e/o dei supplementi previsti;
 - b) effettui il servizio con il tassametro spento, manomesso, alterato, senza piombo o non approvato;
3. Entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento, il tassista provvede a far annotare sulla propria licenza il periodo di sospensione da parte della Sezione SUAP.

Art. 43

Decadenza

1. Il provvedimento di decadenza della licenza è disposto:
 - a. per la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 1, lett. a), b), d), e), g), j), ed l);
 - b. nel caso in cui il titolare incorra nel terzo provvedimento di sospensione nell'arco di un triennio;
 - c. per l'interruzione ingiustificata del servizio per un periodo di due mesi, anche non continuativo, nell'arco di dodici mesi;
 - d. per la mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione dal servizio disposto ai sensi dell'art. 42.
 - e. in seguito al mancato trasferimento della licenza entro sei mesi dalla data del certificato rilasciato dall'ASL di appartenenza attestante la permanente inabilità o inidoneità al servizio;
 - f. in caso di morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art. 16.
 - g. nel caso di mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti dall'art. 24, commi 1 e 2;
 - h. nel caso di mancata ottemperanza all'obbligo di vidimazione entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto dall'art. 14, comma 2;
 - i. nel caso di sospensione o ritiro, anche temporaneo, della patente di guida.
2. La decadenza viene comunicata, dalla Sezione SUAP, all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed alla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art. 6, comma 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 44

Revoca

1. Il provvedimento di revoca della licenza è disposto nel caso:
 - a. il titolare violi le norme sul cumulo di più licenze di cui all'art. 4 comma 1;
 - b. il titolare svolga attività incompatibili o comunque tali da poter compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio Taxi.

c. il titolare effettui il servizio in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

2. La Sezione SUAP trasmette copia del provvedimento all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile ed alla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art. 6, comma 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 45

Indennizzo

Nessun indennizzo è dovuto in caso di diffida, sospensione, decadenza o revoca.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge 15 gennaio 1992 n. 21, della L.R. n. 29 del 6 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili in materia.

2. I soggetti in possesso di titoli abilitativi rilasciati precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento devono adeguarsi alle disposizioni in esso contenute entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.

3. Dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze del Comune che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

4. Il precedente Regolamento comunale sul Servizio di trasporto pubblico non di linea (Taxi) è abrogato.

ALLEGATO "A"

Formato:

Logo del comune, scritta Taxi e numero progressivo a partire da 001 (come da disegno)

DIMENSIONI:

Base cm. 30


Altezza cm 20

COLORE:

Logo: NERO

Scritta "TAXI" NERO

Numero ROSSO



ALLEGATO "B"

Logo del Comune, scritta Taxi e numero progressivo a partire da 001 (come da disegno)

DIMENSIONI:

Base cm. 20

Altezza cm. 5

COLORE:

Logo:

NERO

Scritta "Servizio Pubblico


NERO

Scritta "TAXI"

NERO

Numero.

ROSSO



Risultano presenti n. 14 Consiglieri e n. 10 assenti.

Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma, dell'Ordinamento Regionale degli EE.LL. vengono nominati tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Di Verde, Ferreri e Mannino.

La seduta è pubblica.

Il Consigliere Lo Verso illustra la proposta deliberativa in esame.

Alle ore 17.09 entra in aula il Consigliere Venturella.

Consiglieri presenti n. 15 su n. 24.

Il Consigliere Di Verde condivide la bontà del lavoro svolto.

Il Consigliere Lo Coco chiede al Consigliere Lo Verso chiarimenti sul regolamento in esame.

Il Consigliere Lo Verso dà i chiarimenti richiesti.

Il Consigliere Di Verde dichiara che il suo voto sarà favorevole.

Anche il Consigliere Lo Coco dichiara che il suo voto sarà favorevole.

Alle ore 17.18 entra in aula il Consigliere Vittorino.

Il Consigliere Pillitteri si allontana.

Consiglieri presenti n. 15 su n. 24.

Non essendovi altri interventi, il Presidente pone in votazione, per appello nominale, la proposta deliberativa.

Consiglieri presenti n. 15 su n. 24.

Voti favorevoli n. 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della proposta deliberativa.

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.

Vista la L.R. 48/91.

Visti i pareri espressi in ordine alle citate leggi che al presente atto vengono allegati per formarne parte integrante e sostanziale.

Visto l'esito della votazione proclamata dal Presidente.

DELIBERA

Di approvare il "Regolamento per la disciplina del Servizio Taxi" allegato alla presente proposta.



COMUNE DI MONREALE
(Città Metropolitana di Palermo)

VERBALE N. 41

I COMMISSIONE CONSILIARE

Il giorno 29 novembre 2019, alle ore 10.15 si è riunita nei locali della Presidenza del Consiglio, su convocazione del Presidente, Valerio Girolamo, la I Commissione Consiliare per la trattazione del seguente punto all'O. d. g.:

– Nuovo Regolamento per la disciplina del servizio taxi.

Assiste, con funzioni di segretaria, la Sig.ra Daniela Lo Piccolo.

Alle ore 10.15 sono presenti i Consiglieri: Giuseppe La Corte, Flavio Pillitteri e Girolamo Vittorino.

Constatato il raggiungimento del numero legale, il Vice Presidente Vittorino dichiara aperta la seduta.

Viene data lettura del verbale della seduta precedente, che viene sottoscritto dai presenti.

Quindi la Commissione riprende la lettura, iniziata nelle precedenti sedute, degli articoli che compongono il Regolamento all'o.d.g.

– Art. 29-Trasporto dei disabili

– Art. 30-Sostituzione temporanea alla guida

– Art. 31-Collaborazione familiare

– Art. 32-Uso multiplo del servizio Taxi e forme innovative di servizio

– Art. 33-Impiego di tecnologie innovative

CAPO V-OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

– Art. 34-Obblighi dell' esercente servizio Taxi

– Art. 35-Atti vietati all' esercente servizio Taxi

Alle ore 10.30 entrano in Commissione i Consiglieri Paola Naimi e Girolamo Valerio, che assume la Presidenza.

Alle ore 10.35 il Consigliere Vittorino lascia la Commissione.

Si prosegue con la lettura degli articoli del Regolamento all'o.d.g.

– Art. 36-Atti vietati agli utenti

– Art. 37-Reclami

CAPO VI-VIGILANZA E SANZIONI

– Art. 38-Addetti alla vigilanza

- Art. 39-Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 40-Sanzioni amministrative accessorie
- Art. 41-Diffida
- Art. 42-Sospensione
- Art. 43-Decadenza
- Art. 44-Revoca
- Art. 45-Indennizzo

CAPO VII-DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 46-Disposizioni finali

Ultimata la lettura degli articoli sopra indicati e dopo un breve dibattito, il Presidente pone in votazione la proposta deliberativa avente ad oggetto: "Nuovo Regolamento per la disciplina del servizio taxi".

Voti favorevoli n. 4 (La Corte, Naimi, Pillitteri, Valerio)
La Commissione esprime parere FAVOREVOLE.

Alle ore 10.45 il Presidente dichiara conclusi i lavori e chiude la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

I COMPONENTI DELLA I COMMISSIONE

Il Consigliere F.to Giuseppe La Corte

Il Consigliere F.to Paola Naimi

Il Consigliere F.to Flavio Pillitteri

Il Consigliere F.to Girolamo Vittorino

La Segretaria
F.to Daniela Lo Piccolo

Il Presidente della I Commissione
F.to Girolamo Valerio

Letto e sottoscritto

Il Presidente - F.to Dott. M. Intravaia

Il Consigliere Anziano - F.to Sig. G. La Corte

Il Segr. Gen.le - F.to Dott. F.M. Fragale

Pubblicata all' Albo Comunale dal _____ al _____

Monreale, li

Il Messo Comunale _____

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Monreale, li

Il Segr. Gen.le - _____
